



A.Am.P.S. S.p.A.
Via dell'Artigianato 39b
57121, Livorno

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
PER LA FORNITURA DI PNEUMATICI E DEI SERVIZI ACCESSORI DI
MONTAGGIO E SMONTAGGIO, EQUILIBRATURA
E MANUTENZIONE E/O RIPARAZIONE DEI MEDESIMI,
SUI MEZZI DEL PARCO VEICOLARE AZIENDALE AAMPS SPA**

Gennaio 2018

IL RUP

Fabio CECCHI

INDICE

TITOLO 1 - PARTE DESCRITTIVA.....	3
ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE.....	3
ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO - OPZIONI PER IL RINNOVO.....	3
ART. 3 - REVISIONE PREZZI.....	3
ART. 4 - MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE.....	3
ART. 5 - PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI.....	4
ART. 6 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	5
ART. 7 - ANTICIPAZIONI.....	5
ART. 8 - PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE A GARANZIA - TEMPI DI PAGAMENTO.....	6
ART. 9 - PAGAMENTI A SALDO.....	7
ART. 10 - PERCENTUALE INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO.....	7
ART. 11 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	7
ART. 12 - CESSIONE DEL CREDITO.....	7
ART. 13 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE.....	7
ART. 14 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI.....	7
ART. 15 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI.....	9
ART. 16 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE.....	9
ART. 17 - VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE.....	9
ART. 18 - SUBAPPALTO.....	10
ART. 19 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DELL'AZIENDA.....	10
ART. 20 - CAUZIONE DEFINITIVA.....	10
ART. 21 - COPERTURE ASSICURATIVE.....	11
ART. 22 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	12
ART. 23 - VERIFICA DI CONFORMITÀ.....	13
ART. 24 - RISERVATEZZA.....	13
ART. 25 - PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI.....	13
ART. 26 - GRAVE ERRORE CONTRATTUALE.....	14
ART. 27 - RISERVE E RECLAMI.....	15
ART. 28 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI.....	15
ART. 29 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	15
ART. 30 - FORMA E SPESE CONTRATTUALI.....	16
ART. 31 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA.....	16
ART. 32 - FORO COMPETENTE.....	16
ART. 33 - MODALITÀ DI APPALTO.....	17
ART. 34 - AMMONTARE DELL'APPALTO.....	17
ART. 35 - FORMULAZIONE OFFERTA - AGGIUDICAZIONE.....	17
TITOLO 2 - PARTE PRESTAZIONALE.....	19
ART. 36 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO.....	19
ART. 37 - MODALITÀ E TEMPI DI INTERVENTO.....	19
ART. 38 - SPECIFICHE TECNICHE PNEUMATICI.....	20
ART. 38.1 - SPECIFICHE TECNICHE PNEUMATICI-NUOVI.....	21
ART. 38.2 - SPECIFICHE TECNICHE PNEUMATICI-RICOPERTI.....	21
ART. 39 - PREZZI UNITARI-CONTABILIZZAZIONE ECONOMICA DELLE PRESTAZIONI.....	22
ART. 40 - DOCUMENTAZIONE TECNICA DI GARA.....	23
ART. 41 - GARANZIA.....	23
ART. 42 - ELENCO ALLEGATI.....	23

TITOLO 1 - PARTE DESCRITTIVA

ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'appalto ha per oggetto la fornitura di pneumatici e dei servizi accessori di montaggio e smontaggio, equilibratura e manutenzione e/o riparazione dei medesimi, sui mezzi del Parco Veicolare Aziendale Aamps Spa costituito prevalentemente da autocarri destinati alla raccolta e/o trasporto rifiuti, e meglio identificato nel documento allegato al presente capitolato.

Ai sensi dell'art. 48, co. 2 del D.lgs. n.50/2016 si precisa che:

la prestazione principale consiste nella fornitura di pneumatici;

la prestazione secondaria consiste nei servizi accessori di riparazione di pneumatici, compreso il montaggio e l'equilibratura.

Le prestazioni dovranno essere svolte dall'Appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale, mediante l'azione organizzativa dell'Appaltatore stesso, ovvero assumendosi il rischio d'impresa, fatto salvo quanto specificatamente previsto nel presente Capitolato.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO - OPZIONI PER IL RINNOVO

Il contratto che verrà stipulato con la società aggiudicataria avrà la durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di firma del verbale di avvio delle prestazioni, con eventuale facoltà per Aamps di rinnovo espresso.

La società appaltatrice si obbliga a rinnovare, a richiesta della stazione appaltante, il contratto per un massimo di due anni successivi a quello previsto al precedente periodo, alle condizioni ed ai prezzi contenuti nell'originario contratto. Il diritto di opzione al rinnovo è esercitabile dall'Aamps Spa, disgiuntamente per il secondo e per il terzo anno successivo a quello iniziale.

L'opzione sarà esercitata dalla stazione appaltante, indicativamente, entro un mese dalla scadenza del contratto.

Nel caso in cui l'Aamps Spa decida di non esercitare il diritto di rinnovo, alla società appaltatrice nulla sarà riconosciuto a qualsiasi titolo e nulla potrà pretendere. Infatti il contratto alla scadenza del primo anno, salvo quanto sopra descritto, cesserà i suoi effetti.

La società appaltatrice si impegna comunque a mantenere le stesse condizioni contrattuali anche oltre il termine di scadenza e comunque fino all'inizio delle prestazioni da parte della società aggiudicataria della nuova gara di appalto.

ART. 3 - REVISIONE PREZZI

Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali; pertanto gli sconti applicati resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.

ART. 4 - MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE

Per le modalità ed i tempi di esecuzione delle prestazioni si rimanda alle indicazioni contenute nella parte prestazionale del presente capitolato (TITOLO 2).

ART. 5 - PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'impresa dovrà impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento delle prestazioni.

L'Impresa dovrà comunicare al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) all'inizio delle prestazioni ed in caso di variazioni o scadenze delle abilitazioni/autorizzazioni intervenute nel periodo di validità del contratto e comunque annualmente:

- a) l'elenco nominativo del personale impiegato e dei relativi turni di servizio;
- b) il CCNL applicato al personale impiegato per lo svolgimento delle prestazioni;
- c) le mansioni di ciascun addetto al servizio, compreso le abilitazioni possedute (es. guida carrelli elevatori, lavori in quota, montaggio/smontaggio ponteggi, attività in spazi confinati, ecc.);
- d) l'elenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze;
- e) i numeri di telefonia mobile aziendale coi quali poter contattare i capisquadra e tutti gli ulteriori referenti preposti (eventuali modifiche apportate nel corso dell'appalto dovranno essere comunicate immediatamente al Committente).

L'Impresa, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:

- dovrà applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore e nella zona di svolgimento delle prestazioni;
- dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- dovrà provvedere all'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della legge 12/03/1999 n. 68;
- dovrà provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni;
- non potrà effettuare variazioni nell'organico, salvo per cause di forza maggiore, a partire dal sesto mese antecedente alla scadenza del contratto.

L'Impresa si fa carico di fornire al personale, oltre ad un abbigliamento adeguato alle mansioni svolte, un cartellino identificativo con fotografia formato tessera da indossare durante lo svolgimento delle prestazioni e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro e comunque gli elementi di cui al D.lgs. n. 81/08 e smi.

Il Committente è estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tra:

- l'Impresa e il personale impiegato nelle prestazioni;
- l'Impresa e il gestore uscente.

Tutto il personale in servizio dovrà mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso gli utenti e le autorità. Ove un dipendente dell'Impresa assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irrispettoso dal Committente, l'Impresa dovrà attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e provvedendo, nei casi più gravi, anche su semplice richiesta del Committente, alla sostituzione del dipendente stesso.

Il personale dell'Impresa dovrà prestare la massima attenzione durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, sia per evitare infortuni sul lavoro che danni alle altrui proprietà.

ART. 6 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Saranno a carico dell'Impresa, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- a) Eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato, nel rispetto delle norme vigenti in materia e di tutti i principi della "buona tecnica".
- b) La prestazione della mano d'opera, nonché l'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all'espletamento delle prestazioni.
- c) La riparazione di eventuali guasti conseguenti le prestazioni oggetto del contratto, nonché il risarcimento dei danni a persone e cose che da tali guasti potessero derivare.
- d) L'Impresa appaltatrice non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente.
- e) Nominare e comunicare al Committente un Referente dell'Impresa dotato di numero di cellulare ed un numero fax ed un indirizzo email di riferimento a cui inviare le richieste di fornitura.
- f) L'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata capacità nella quantità necessaria al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni. L'elenco del personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni dovrà essere comunicato al Direttore dell'esecuzione prima dell'inizio delle prestazioni e comunque aggiornato ad ogni sostituzione e integrazione.
- g) L'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi ecc. .
- h) Su richiesta della Committente, ritirare a proprie spese, eventuali forniture riscontrate come non conformi all'ordine;
- i) L'osservanza della vigente normativa in materia di trasporto delle merci e della documentazione correlata (Documenti di Trasporto etc.);
- j) L'osservanza della normativa in materia di Ambiente regolamentata dal D.lgs. 152/06 e smi.
- k) L'osservanza degli adempimenti previsti in materia di trasporto rifiuti e dei relativi adempimenti presso l'Albo Nazionale dei Gestori di rifiuti;
- l) Trasmettere al Referente Aamps Spa la modulistica necessaria al controllo sulla reale esecuzione degli interventi secondo le modalità indicate;
- m) Assolvere ogni altro obbligo di legge vigente per l'affidamento di cui trattasi ancorché non espressamente richiamato;
- n) In caso di scioperi, assemblee del personale, cause tecniche o cause di forza maggiore, dovrà comunque essere garantito, dietro richiesta dell'appaltatore, lo svolgimento di un servizio di emergenza, che consenta di limitare i disagi agli utenti e garantire il mantenimento di condizioni di sicurezza.

ART. 7 - ANTICIPAZIONI

All'Impresa non sarà riconosciuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale inerente la prestazione.

ART. 8 - PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE A GARANZIA - TEMPI DI PAGAMENTO

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento mensile, mediante emissione da parte della Stazione Appaltante del certificato di pagamento a cui dovrà seguire l'emissione della fattura da parte della ditta. Alla fattura dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione

- Tabella riassuntiva delle attività svolte nel mese di riferimento;
- Certificato di pagamento emesso dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 30, co. 5-bis del D.lgs. n. 50/2016, a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Entro i 30 giorni successivi alla scadenza del mese di riferimento di cui al comma 1 è redatta la relativa contabilità ed emesso il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «prestazioni a tutto il» con l'indicazione della data.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 60 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore previa emissione della certificazione che le prestazioni sono state rese regolarmente.

Qualora le prestazioni rimangano sospese per un periodo superiore a giorni 90 (novanta) per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dal periodo minimo di cui al comma 1.

I corrispettivi saranno pagati dietro presentazione di regolare fattura da parte dell'Impresa; il Direttore dell'esecuzione provvederà alla liquidazione della stessa previa verifica dell'effettivo e regolare svolgimento delle prestazioni indicate nella fattura e, se presenti, relativi allegati.

Il Committente procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC.

In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30, co. 5 del D.lgs. n. 50/2016, nonché le disposizioni di cui all'art. 31 del DL 69/13 convertito nella L. 98/2013.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l'Impresa avrà cura di indicare in fattura, entro 60 (sessanta) giorni D.F.F.M.

Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e relativi allegati sopra citati;
- DURC irregolare.

Eventuali costi di sicurezza non soggetti a ribasso previsti nel DUVRI iniziale allegato al presente capitolato, verranno corrisposti nella prima fattura emessa dall'impresa appaltatrice.

ART. 9 - PAGAMENTI A SALDO

Il saldo delle prestazioni è pagato entro 60 giorni dalla redazione del certificato di verifica di conformità, secondo quanto indicato nell'art. 102 co. 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

In tale occasione la stazione appaltante provvederà alla liquidazione delle ritenute a garanzia dello 0,50% trattenute ai sensi dell'art. 30, co. 5-bis del D.lgs. n. 50/2016, il tutto previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva.

ART. 10 - PERCENTUALE INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO

Nel caso in cui la stazione appaltante non rispetti i tempi di pagamento, ai sensi dell'art. 5, co. 1 del D.lgs. n. 231/2002 e s.m.i., gli interessi moratori saranno calcolati applicando il tasso legale di interesse vigente al momento di emissione del documento contabile.

ART. 11 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

ART. 12 - CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile (nel seguito cc), è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente. Trova applicazione l'articolo 106 co.13 del D.lgs. n.50/2016.

ART. 13 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Ai sensi degli artt. 101 e 102 del D.lgs. n. 50/2016 la prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita dal Direttore dell'Esecuzione che sarà nominato dalla stazione appaltante.

Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente.

La ditta appaltatrice è tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dal medesimo Direttore.

ART. 14 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per

l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il direttore dell'esecuzione ha la facoltà di certificare l'avvio dell'esecuzione del contratto, mediante la redazione di apposito verbale in contraddittorio con l'esecutore.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. È ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione.

L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dell'esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni.

Fuori dei casi sopra previsti, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti.

Nel caso di sospensione il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione deve essere firmato dall'esecutore.

Le sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopraccitate sono considerate illegittime e danno diritto all'esecutore ad ottenere il risarcimento dei danni subiti da calcolarsi come stabilito nell'art. 107 del D.lgs. n. 50/2016 per quanto compatibile.

Cessate le cause della sospensione deve essere redatto apposito verbale di ripresa

dell'esecuzione del contratto, da redigersi a cura del direttore dell'esecuzione e firmato dall'esecutore. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Il Direttore dell'esecuzione, qualora necessario, impartisce ordini alla ditta appaltatrice mediante ordini di servizio nei quali devono essere esplicitati gli adempimenti da fare, le modalità ed i tempi di adempimento e le relative penalità in caso di inadempimento.

In merito alla fase esecutiva delle prestazioni, per quanto non disciplinato nel presente articolo e per quanto non in contrasto con lo stesso si applica il Titolo V della Parte II del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 15 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell'appaltatore, il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni. Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'esecutore.

ART. 16 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

Ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 17 - VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE

Fatto salvo quanto disposto nel seguito del presente articolo la stazione appaltante si riserva la facoltà di far eseguire alla ditta appaltatrice ulteriori prestazioni nella misura del 20% in più o in meno rispetto all'importo contrattuale in base alle all'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016.

La stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto solo nei casi previsti e disciplinati dall'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

L'Aamps Spa si riserva la facoltà insindacabile di interrompere in qualsiasi momento la prestazione oggetto del presente appalto (o parte di essa), nel caso in cui nel corso della vigenza contrattuale fossero individuate condizioni di esecuzione sostanzialmente diverse, senza che l'impresa appaltatrice possa pretendere diritti di sorta.

ART. 18 - SUBAPPALTO

L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all'Impresa; l'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016, ivi compreso il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale.

Qualora l'Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'appalto e comunque in misura non superiore al 30% dell'importo del contratto, deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Impresa, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l'unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del medesimo D.lgs. 50/2016.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'articolo 105 del D.lgs. 50/2016, si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili.

ART. 19 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DELL'AZIENDA

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del cc, a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione [art.106 co.1 lett.d) 2) D.lgs. n.50/2016].

ART. 20 - CAUZIONE DEFINITIVA

A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, l'Impresa dovrà procedere alla costituzione di una cauzione definitiva pari ad almeno il **10%**

dell'importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi di cui all'articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016.

La cauzione definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con DPR 13.2.1959 n. 449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.

La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del cc, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del cc comma 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Committente.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà restituita in seguito a istanza dell'Impresa entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato di verifica di conformità delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente.

Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione delle prestazioni.

Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l'Impresa è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione del Committente.

ART. 21 - COPERTURE ASSICURATIVE

L'Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

A tal fine l'Impresa dovrà stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero appalto affidato di importo minimo fissato in 5 milioni di euro.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art.2602 del cc) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.

In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziati dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità ed alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziati.

In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore; oppure quest'ultimo dovrà esibire proprie polizze RCT/RCO con le modalità ed alle condizioni sopra riportate.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell'Impresa.

ART. 22 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Impresa, al momento della sottoscrizione del contratto (o all'avvio delle prestazioni se precedente), dovrà consegnare al Direttore dell'esecuzione del contratto il "Documento di Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori inerenti le prestazioni oggetto dell'appalto" (DVR) redatto ai sensi del D.lgs. 81/2008 in vista dell'attuazione, ove necessario, della cooperazione alla realizzazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

L'Impresa deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.

Il Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Impresa di quanto sopra descritto.

Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D.lgs. 81/08, potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto.

L'Impresa deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature del Committente e/o causato danni o perdita della proprietà.

L'Impresa, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere al Direttore dell'esecuzione del contratto un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.

Allo scopo di mettere in evidenza i principali obblighi e divieti che dovrà osservare l'impresa appaltatrice nello svolgimento dell'appalto, si allega al presente capitolato, il Documento

Informativo della Sicurezza A.A.M.P.S. (D.I.S.) e le Schede di Rischio delle aree interessate, dove vengono fornite informazioni riguardanti le modalità di accesso ed i rischi ivi presenti, nonché le misure da adottare per rispettare le norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.

ART. 23 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

Il Responsabile Unico del Procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette a verifica di conformità per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi, caratteristiche tecniche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento.

In merito alla verifica di conformità, si applica l'articolo 102 del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 24 - RISERVATEZZA

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

ART. 25 - PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

Inadempienza	Art. Capitolato	Penale
Mancata nomina di un referente e/o mancata comunicazione di un recapito sicuro provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata.	31	€ 2.000,00
Irreperibilità telefonica per oltre 30 minuti (per ogni evento).	37	€ 200,00
Ritardo non giustificato nella esecuzione delle prestazioni (per ogni evento).	37	€ 200,00

Eventuali danni a persone e cose derivanti da condotta negligente del personale dell'appaltatore saranno a totale carico dello stesso.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) In caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

L'importo complessivo delle penali, determinato dal direttore dell'esecuzione, non potrà superare il **10 %** dell'importo contrattuale d'appalto.

ART. 26 - GRAVE ERRORE CONTRATTUALE

Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

Grave errore	Art. Capitolato
Subappalto non autorizzato	18
Durc negativo consecutivo per due volte consecutive	8
Irreperibilità telefonica per oltre 30 minuti (dopo 3 eventi consecutivi o dopo 5 eventi nel periodo di validità del contratto)	37
Ritardo non giustificato nella esecuzione delle prestazioni (dopo 3 eventi consecutivi o dopo 5 eventi nel periodo di validità del contratto)	37

Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente seguirà la procedura disciplinata negli artt. 108 del Codice degli appalti D.lgs. n. 50/2016.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria, ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 27 - RISERVE E RECLAMI

Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione a mezzo informatico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta), o mediante apposizione di riserve sui documenti contabili secondo quanto previsto dalla vigente normativa - cfr. artt. 190 e 2012 del DPR 207/2010 e s.m.i. - (art. 216 co. 17 del D.lgs. 50/2016).

Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui all'articolo 206 del D.lgs. 50/2016.

ART. 28 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali e provinciali in materia.

ART. 29 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D.lgs. 196/03 e s.m.i., si informa che i dati forniti dall'Impresa verranno trattati dal Committente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto.

L'Impresa ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa.

La Ditta appaltatrice verrà nominata Responsabile del trattamento dei dati e la stessa si impegna a comunicare le nomine degli incaricati al Committente, nonché ad adottare misure idonee volte a garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), ed in particolare: informativa, consenso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, riscontro del diritto di accesso.

La ditta appaltatrice dichiara:

- Di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali;
- Di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali;
- Di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere;

- Di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze;
- Di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

ART. 30 - FORMA E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà stipulato nella forma di scrittura privata.

Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del D.P.R. 30/12/1982 n° 955.

La registrazione sarà fatta solo in caso d'uso, con spese a carico dell'aggiudicatario.

La ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art.5 co.2 del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 02/12/2016, deve rimborsare alla stazione appaltante le spese sostenute per la pubblicazione della presente gara, come definite nel medesimo D. M. (di cui all'art.73 co.4 del D.lgs. 18/04/2016 n.50) entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

ART. 31 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Impresa deve indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata (PEC).

L'Impresa deve anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con il Direttore dell'esecuzione, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.

Gli estremi del recapito dell'Impresa e il nominativo del Rappresentante dell'Impresa per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall'Impresa stessa al Direttore dell'esecuzione. La nomina del Rappresentante dell'Impresa dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione.

ART. 32 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Livorno.

È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

ART. 33 - MODALITÀ DI APPALTO

Il presente appalto sarà aggiudicato con **procedura aperta** e con l'applicazione del criterio del **prezzo più basso**, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016.

Per i criteri di determinazione dei prezzi unitari e/o della formulazione dell'offerta si rimanda all'art. 35 del presente Capitolato.

La Committente a suo insindacabile giudizio si riserva il diritto di:

- Non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale.
- Procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida e congrua.

Non viene accordato all'appaltatore il diritto di esclusiva, ipotizzato nell'art.1567 del Codice Civile; pertanto l'A.A.M.P.S., si riserva la facoltà, rimessa a suo libero apprezzamento, di affidare l'esecuzione delle prestazioni della stessa natura ad altre imprese.

ART. 34 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo stimato totale della procedura è pari a € **300.090,00** (**Euro TRECENTOMILANOVANTA/00**) oltre IVA di legge, di cui:

- € 300.000,00 per prestazioni, da contabilizzare a misura, sulle quantità effettivamente prestate, così come descritto all'art. 39 del presente capitolato;
- € 90,00 per costi di sicurezza non soggetti a ribasso previsti nel DUVRI iniziale.

L'appalto non impegna al raggiungimento degli importi stimati di cui sopra; per tale motivo nulla potranno pretendere gli operatori economici che sottoscriveranno i contratti per il mancato raggiungimento degli stessi, fatta eccezione per il pagamento delle forniture/prestazioni correttamente eseguite ai prezzi ed alle condizioni pattuite.

Resta implicito che l'assunzione dell'appalto da parte dell'Aggiudicatario implica a sua volta che lo stesso sia a conoscenza di tutte le circostanze e le condizioni che possono influire sull'esecuzione e sui costi delle attività; pertanto l'Aggiudicatario non potrà in seguito sollevare alcuna eccezione per le difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione delle prestazioni e per i conseguenti oneri sostenuti.

ART. 35 - FORMULAZIONE OFFERTA - AGGIUDICAZIONE

Le ditte interessate a partecipare alla presente gara d'appalto, dovranno far pervenire entro i tempi e nelle modalità descritte nel bando, l'offerta economica redatta in conformità al fac-simile di Modello d'Offerta, allegato al Disciplinare di Gara.

L'offerente dovrà indicare, tenendo conto dei requisiti minimi richiesti, riportati nello stesso modulo e/o specificati nella parte prestazionale del presente capitolato (TITOLO 2):

Per le prestazioni, di cui alla tabella "A":

- La percentuale di ribasso "unica" offerta, sugli importi unitari (IVA esclusa) posti a base di gara e calcolare ed indicare i relativi importi netti che concorreranno alla determinazione dell'importo "TOTALE A".

Per la fornitura di:

- pneumatici nuovi per autocarri trasporto leggero, di cui alla tabella “B”;
- pneumatici nuovi per autocarri trasporto pesante, di cui alla tabella “C”;
- pneumatici ricoperti per autocarri trasporto pesante, di cui alla Tabella “D”:

- La marca “unica” proposta per ognuna delle categorie di pneumatici offerti.
- La percentuale di sconto unica offerta per la marca proposta sul listino prezzi ufficiale (IVA esclusa) in vigore alla data di scadenza di presentazione dell’offerta, da considerarsi in ogni caso comprensiva della fornitura carcassa per i pneumatici ricoperti.
- Il modello offerto.
- Il codice di listino relativo.
- Il prezzo unitario di listino.
- Calcolare ed indicare i relativi importi netti che concorreranno alla determinazione degli importi “TOTALE B, C, D”.

Le caratteristiche dei singoli prodotti offerti dovranno rispettare le peculiarità minime richieste agli art. 38-38.1-38.2 del presente capitolato ed essere uguali o superiori a quelle del pneumatico di riferimento indicato nella stessa scheda di offerta.

Per la fornitura di prodotti specifici, da impiegare solo in casi particolari, meglio descritti nel seguito del presente capitolato:

- pneumatici nuovi per autocarri, marche specifiche, di cui alla tabella “C1”;
- pneumatici ricoperti per autocarri trasporto pesante, marche specifiche di cui alla Tabella “D1”:

- La percentuale di sconto unica offerta per la marca richiesta, sul listino prezzi ufficiale (IVA esclusa) in vigore alla data di scadenza di presentazione dell’offerta, da considerarsi in ogni caso comprensiva della fornitura carcassa per i pneumatici ricoperti.
- Il prezzo a listino del prodotto richiesto.
- Calcolare ed indicare i relativi importi netti che concorreranno alla determinazione degli importi “TOTALE C1, D1”.

L’offerente dovrà infine indicare l’importo complessivo netto offerto, dato della somma dei totali di ciascuna categoria, ovvero:

IMPORTO COMPLESSIVO = TOT “A” + TOT “B” + TOT “C” + TOT “C1” + TOT “D” + TOT “D1”.

Ai fini dei calcoli, dovrà essere computata fino alla seconda cifra decimale, arrotondata all’unità superiore se maggiore o uguale a 5 ed all’unità inferiore se minore di 5.

L’appalto sarà aggiudicato all’impresa che avrà offerto l’importo complessivo minore.

Si precisa che le stime delle quantità/tipologie delle forniture/prestazioni rivestono valore indicativo, attribuito in funzione dei dati storici in possesso della stazione appaltante, pertanto nonostante siano significativi e validi per ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto, le stesse non costituiscono elemento vincolante per la stazione appaltante.

La quantità e la tipologia effettiva delle forniture/prestazioni, sarà perciò strettamente correlata alle reali necessità aziendali che si presenteranno nel periodo di validità dell’appalto.

TITOLO 2 – PARTE PRESTAZIONALE

ART. 36 - DESCRIZIONE DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura di pneumatici e dei servizi accessori di montaggio e smontaggio, equilibratura e manutenzione e/o riparazione dei medesimi, sui mezzi del Parco Veicolare Aziendale Aamps Spa costituito prevalentemente da autocarri destinati alla raccolta e/o trasporto rifiuti, e meglio identificato nel documento allegato al presente capitolato.

Eventuali variazioni che verranno apportate al parco mezzi nell'arco di validità del contratto, saranno comunicate all'appaltatore, il quale dovrà farsene carico nell'ambito delle attività previste dal presente appalto, senza che ciò comporti nessun onere aggiuntivo se non per le eventuali prestazioni effettivamente eseguite.

Il servizio è da intendersi comprensivo della manodopera, degli automezzi, delle attrezzature e di tutti i materiali occorrenti, al fine di eseguire tutte le prestazioni proprie per l'attività in oggetto, in conformità alle norme vigenti, e nel rispetto di quanto prescritto nei manuali di uso e manutenzione delle case costruttrici dei veicoli, dei pneumatici e delle attrezzature.

Tutti i pneumatici forniti, nuovi o ricoperti dovranno essere conformi alle norme vigenti, così come i montaggi e gli abbinamenti dovranno rispettare quanto prescritto dal codice della strada.

In caso di necessità l'Appaltatore dovrà inoltre provvedere al ritiro o alla riparazione sul suolo stradale pubblico degli automezzi guasti.

Pertanto in funzione della tipologia di servizio richiesto, le prestazioni potranno avvenire c/o la struttura dell'appaltatore e/o nelle seguenti aree nell'ambito della città di Livorno:

- Vie di transito, piazzali e officina A.AM.P.S. di via dei Cordai.
- Altri impianti e sedi di proprietà A.AM.P.S. dislocati sul territorio.
- Sede stradale in ambito cittadino.

Sarà cura ed onere dell'impresa aggiudicataria il ritiro e lo smaltimento dei pneumatici "fuori uso" in conformità alle norme vigenti, così come spetterà all'appaltatore l'eventuale recupero delle carcasse riutilizzabili.

ART. 37 - MODALITÀ E TEMPI DI INTERVENTO

L'appaltatore dovrà garantire le proprie prestazioni tutti i giorni dell'anno solare (365), festività incluse, con orario 6:00 ÷ 20:00, con reperibilità telefonica ed intervento con maestranze, attrezzature e materiali adeguati ad eseguire il servizio richiesto, nel tempo più breve possibile e comunque nelle modalità concordate con il referente A.AM.P.S.

Per le prestazioni aventi carattere di urgenza, come ad esempio lo spostamento o il recupero di automezzi che ostacolano la normale circolazione stradale, il tempo di intervento, inteso come quello intercorrente tra la prima chiamata telefonica e l'inizio dell'intervento, dovrà essere non superiore ai **30 minuti**.

In caso particolari, come ad esempio manifestazioni cittadine, mercati ed eventi straordinari (es. allerta neve), l'appaltatore dovrà garantire, se richiesto con adeguato preavviso, il proprio servizio

anche nelle restanti fasce orarie della giornata (20:00 ÷ 6:00).

Nei casi di interventi su strada, l'appaltatore è tenuto allo scrupoloso rispetto del relativo Codice, in particolare, per gli interventi in "zone a traffico limitato" e "pedonali", dovrà organizzarsi preventivamente e autonomamente al fine delle necessarie autorizzazioni.

Dovrà inoltre essere garantito se necessario, l'intervento in contemporanea su più automezzi, che in relazione alle esigenze dei servizi a cui sono destinati, necessitano di manutenzione.

Nel caso in cui l'appaltatore, a seguito di richiesta di intervento rilevasse la necessità di effettuare sul mezzo in oggetto, interventi aggiuntivi non prorogabili e/o non preventivamente richiesti, dovrà immediatamente notificare tale situazione al referente A.Am.P.S., fornendo se richiesto, il relativo preventivo di spesa e procedendo all'esecuzione della prestazione aggiuntiva solo a seguito di relativa autorizzazione.

Al fine di garantire la corretta attivazione delle prestazioni, l'appaltatore potrà fornire più numeri telefonici da chiamare secondo un predeterminato ordine.

Tutte le richieste saranno regolarizzate (con mail, telefonata ecc.) da trasmettere ad uno o più recapiti, che l'appaltatore avrà cura di segnalare.

Ognuna delle richieste di servizio, sarà identificata da un codice numerico che la stazione appaltante, unitamente alla sigla Aziendale del mezzo (A_ _ _), comunicherà all'appaltatore in occasione della richiesta stessa, elementi che consentiranno di eseguire correttamente la successiva consuntivazione e contabilizzazione economica delle prestazioni, come meglio specificato nel proseguito del presente capitolato.

ART. 38 - SPECIFICHE TECNICHE PNEUMATICI

Dovendo obbligatoriamente mantenere un elevato standard qualitativo dei pneumatici utilizzati, impiegando prodotti di massima qualità (anche in ragione della rilevanza del servizio pubblico svolto) la stazione appaltante ritiene che debbano essere proposti, da parte delle ditte concorrenti, pneumatici di primarie marche nazionali ed internazionali quali: Bridgestone, Continental, Dunlop, Goodyear, Michelin, Pirelli, Marangoni.

Le imprese concorrenti dovranno **in casi particolari e di seguito specificati**, fornire pneumatici di marca e modello uguali a quelli installati (per un'incidenza massima pari al 25% del valore economico totale stimato dell'appalto).

La fornitura di prodotti specifici, verrà effettuata esclusivamente nei casi in cui il prodotto proposto sia diverso da quello installato, e **al solo scopo di consentire il rispetto della normativa vigente riguardo l'obbligatorietà di uniformità dei pneumatici** sullo stesso asse, evitando di sostituire tutti gli altri pneumatici del medesimo asse, con un evidente aggravio economico per A.Am.P.S. .

Quanto sopra consentirà di rispettare le normative vigenti e, allo stesso tempo, di contenere i costi delle forniture e delle prestazioni superflue, consentendo anche di limitare la produzione di scarti.

Al fine di garantire l'effettuazione delle prestazioni nelle tempistiche e modalità richieste, l'appaltatore dovrà pertanto organizzarsi con i propri fornitori e/o dotarsi preventivamente di opportune scorte a magazzino, senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo oltre alle forniture effettivamente eseguite.

Non è di norma concesso l'impiego di pneumatici usati, se non dietro specifica disposizione della stazione appaltante e a seguito di verifica tecnica da parte dell'appaltatore ai requisiti di legge.

È concesso l'impiego di pneumatici del tipo ricoperto solo per specifiche applicazioni, previo concordamento con la stazione appaltante.

ART. 38.1 - SPECIFICHE TECNICHE PNEUMATICI-NUOVI

I pneumatici da fornire devono essere nuovi di fabbrica e di prima scelta, garantire un'adeguata affidabilità e sicurezza di esercizio sino alla sostituzione, mantenendo inalterate le proprie caratteristiche di funzionamento ed avere le seguenti caratteristiche minime pena esclusione dalla procedura di gara:

- Omologati secondo quanto previsto dai Regolamenti ECE 54 e muniti di marchio di omologazione europea "E" con indicato il paese in cui vengono fabbricati.
- Riportare su ciascun fianco, nel caso di pneumatici simmetrici, e sul fianco esterno, in caso di pneumatici asimmetrici, tutte le marcature previste dal regolamento ECE 54 non esaustivamente elencate: caratteristiche tecniche, nome del fabbricante, anno e settimana di fabbricazione, numero di omologazione.
- Essere provvisti di etichettatura come previsto nel Regolamento CE n. 1222/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 e successive modificazioni, in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali.
- Essere fabbricati non oltre 12 mesi precedenti rispetto alla data di consegna.

ART. 38.2 - SPECIFICHE TECNICHE PNEUMATICI-RICOPERTI

I pneumatici da fornire devono essere nuovi di fabbrica e di prima scelta, garantire un'adeguata affidabilità e sicurezza di esercizio sino alla sostituzione, mantenendo inalterate le proprie caratteristiche di funzionamento ed avere le seguenti caratteristiche minime pena esclusione dalla procedura di gara:

- Conformi alle norme ECE ONU 108 e 109 e successive integrazioni, come prevede la decisione 2006/443/CE del Consiglio Europeo pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e successive integrazioni.
- Caratteristiche fisico-meccaniche del materiale in gomma destinato alla ricostruzione dei pneumatici previste nel capitolato A.I.R.P. LTH/100 TH 100 e successive integrazioni e modificazioni, al fine di garantire l'affidabilità dal punto di vista della sicurezza, delle prestazioni e della durata.
- Ricopertura eseguita esclusivamente con il metodo di ricostruzione a caldo, ovvero con il metodo della vulcanizzazione in pressa e simultaneo stampaggio del battistrada.
- Essere senza difetti (ovalizzazioni, talloni piegati o deformati, deformazioni all'interno della carcassa).
- Riportare su ciascun fianco, nel caso di pneumatici simmetrici, e sul fianco esterno, in caso di pneumatici asimmetrici, tutte le marcature previste dalla normativa non esaustivamente elencate: caratteristiche tecniche, nome di fabbrica del ricostruttore,

meşe e anno di ricostruzione, matricola.

ART. 39 - PREZZI UNITARI-CONTABILIZZAZIONE ECONOMICA DELLE PRESTAZIONI

L'ammontare economico dei servizi prestati, verr  calcolato come di seguito indicato:

- per le prestazioni di cui alla tabella A applicando l'importo unitario netto delle prestazioni effettuate;
- per le forniture di cui alle tabelle B, C, D, C1 e D1 applicando lo sconto di gara ai listini ufficiali in vigore al momento dell'ordine, comprendendo se dovuto il contributo economico ambientale come previsto dal D.M. n.82 del 11/04/11 e successive integrazioni.

Stante quanto sopra, in caso di emissione da parte della casa costruttrice di nuovi listini ufficiali, sar  cura dell'appaltatore fornire tempestivamente e gratuitamente tali documenti, timbrati e firmati dal Legale Rappresentante.

Ai fini della corretta applicazione del contributo economico ambientale, l'appaltatore   tenuto ad inviare l'elenco delle entit  che applicher  a ciascuna tipologia di pneumatico nuovo per l'anno di riferimento autorizzato dal Ministero dell'Ambiente, timbrata e firmata dal Legale Rappresentante.

L'importo relativo al servizio di reperibilit  verr  corrisposto solo per il numero di giorni effettivamente prestato, e specificatamente richiesto dalla stazione appaltante.

Sono da intendersi comprensivi nelle tariffe unitarie (prestazioni e forniture) la fornitura di qualsiasi attrezzatura e materiale accessorio (valvole, masse per bilanciatura, ecc.) ed onere occorrente ad eseguire il lavoro a regola d'arte, per i quali l'appaltatore dovr  valutarne l'incidenza e tenerne conto in fase di offerta.

In caso di forniture non previste nelle schede B, C, D, C1 e D1 e non comprese nei listini ufficiali delle case produttrici proposti dalla ditta aggiudicataria, si potr  procedere alla contabilizzazione solo dopo redazione di specifico verbale di concordamento nuovo prezzo, accettato e sottoscritto tra le parti.

Per eventuali prestazioni svolte in reperibilit  notturna, per la sola tariffa di manodopera di cui alla tabella "A" del modulo di offerta economica, verranno riconosciute le seguenti maggiorazioni da calcolare sull'importo al netto del ribasso offerto.

Prestazione di manodopera	Aumento su importo orario al netto del ribasso offerto
Interventi notturni (dalle 20:00 alle 6:00)	+ 30 %
Interventi notturni (dalle 20:00 alle 6:00) in giorni festivi	+ 60 %

Al temine di ogni prestazione, o pi  servizi/prestazioni se eseguite nell'arco della stessa giornata lavorativa, l'appaltatore dovr  trasmettere per approvazione, un consuntivo nelle forme che riterr  pi  opportune, datato, timbrato e firmato, contenente le seguenti indicazioni minime:

- Numero identificativo del servizio (fornito al momento di ogni attivazione).

- Sigla aziendale del mezzo su cui si è operato.
- Per ogni prestazione effettuata: descrizione, quantità, importo lordo, sconto applicato (se previsto), importo netto.
- Spazio destinato alla firma per approvazione del documento da parte di A.AM.P.S..

Il documento, una volta verificato ed accettato dal Direttore dell'Esecuzione o suo delegato, dovrà essere digitalizzato nel più breve tempo possibile a cura dell'appaltatore, su un apposito software (fornito dalla stazione appaltante) che verrà installato in seguito all'aggiudicazione della gara, e che permetterà di inviare i dati via remoto alla stazione appaltante per la successiva fase di monitoraggio e contabilizzazione.

ART. 40 - DOCUMENTAZIONE TECNICA DI GARA

Le imprese partecipanti dovranno presentare relativamente ai prodotti offerti la seguente documentazione cartacea timbrata e firmata in ogni sua parte dal Legale Rappresentante:

- I Cataloghi Tecnici/Schede Tecniche complete nei quali siano esplicitamente descritte le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti,
- I Listini di riferimento completi, in vigore alla data di scadenza della presentazione dell'offerta economica.

ART. 41 - GARANZIA

Il fornitore si impegna a fornire prodotti provvisti di **garanzia di 12 mesi** decorrenti dalla data di messa in servizio, contro vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui è destinata la cosa (art. 1497 c.c.), nonché di garanzia di buon funzionamento (ex. art. 1512 c.c.)

Durante il periodo di garanzia deve essere assicurato, gratuitamente, mediante tecnici specializzati e centri di assistenza autorizzati, il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento del prodotto fornito nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione.

Nel caso in cui la garanzia non copra eventuali difetti o malfunzionamenti sarà cura del fornitore dimostrare l'origine dell'evento ai fini della non applicabilità della garanzia.

ART. 42 - ELENCO ALLEGATI

- Parco Veicolare Aziendale;
- D.U.V.R.I. iniziale;
- DIS e relative schede di rischio.